

Filiale di FILIALE DI CASTEL DI

DISPOSIZIONE DI BONIFICO - SEPA IN EURO

- ☒ BONIFICO SEPA
☐ BONIFICO URGENTE (TARGET2)
☐ BONIFICO SEPA Istantaneo
☐ BONIFICO PER DETRAZIONE FISCALE (compilare anche lo specifico modulo)
☐ VERSAMENTO TESORERIA STATALE

VOGLIATE ESEGUIRE PER NOSTRO ORDINE E CONTO IL BONIFICO I CUI ESTREMI SONO DI SEGUITO SPECIFICATI.
 PER IL REGOLAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO

- ☒ VI AUTORIZZIAMO AD ADDEBITARE IL NOSTRO CONTO DI PAGAMENTO.
 L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DA PARTE VOSTRA È SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI FONDI

IBAN IT1400311169391000000000669
 INTESTAZIONE SIROCCHI ROSA, VITALI GIULIO


 FIRMA DEL CLIENTE

CASTEL DI LAMA LUOGO 21/09/20 DATA

- ☐ VI VERSIAMO PER CASSA, PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RETRO RIPORTATE
 E DICHIARANDO CHE CI VIENE RILASCIATO UN ESEMPLARE DEL PRESENTE CONTRATTO
 DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAI SOGGETTI ABILITATI A RAPPRESENTARE
 LA BANCA

LUOGO DATA FIRMA DEL CLIENTE

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, ovvero delle disposizioni di vigilanza
 di Banca d'Italia, dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti condizioni riportate sul retro del
 modulo: **art. 2.4** (esenzione di responsabilità a favore della Banca); **art. 5** (identificativo unico); **art. 7** (esenzione di
 responsabilità - sostituzione); **art. 9.3** (sospensione del servizio di Bonifico Istantaneo per cassa in presenza di
 dubbi sul beneficiario e clausola di esenzione di responsabilità a favore della Banca); **art. 12** (bonifici non
 autorizzati o inesatti); **art. 16.2** (foro competente).

FIRMA DEL CLIENTE

ORDINANTE SIROCCHI ROSA, VITALI GIULIO COD. FISCALE/P. IVA
 INDIRIZZO VIA DEI FOSSI 4 CAP 63082 LOCALITÀ CASTEL DI LAMA
 A NOME DI (compilare solo se diverso dall'ordinante)

BENEFICIARIO - COORDINATE BANCARIE

IBAN (*) IT60V0847413501000120100731
 PAESE ITALIA

BIC PER BONIFICO SEPA

DATI BENEFICIARIO

INTESTAZIONE COMUNE CASTEL DI LAMA SERV. TE

INDIRIZZO CAP LOCALITÀ

BANCA D'APPOGGIO BANCA DEL PICENO CC

FILIALE FIL. DI ASCOLI PICENO

DESCRIZIONE (max 140 caratteri) SCIA A SANATORIA

- ☒ SPESE E COMMISSIONE SHARE (SHA) Vostre spese e commissioni a carico dell'ordinante; tutte le altre spese e commissioni a carico del beneficiario

IMPORTO EURO in cifre 516,00 in lettere CINQUECENTOSEDICI/00

DA EFFETTUARE IL 21/09/20 DATA VALUTA BANCA BENEFICIARIO
 (solo con addebito in conto di pagamento)

Tipo: Normale TR.ID: 0311102321526508486939069390IT
 Data: 21/09/20 13:07 Operazione: 332010335 Importo: 516,00
 Spese: *0.00 Commissioni: *3.62 Cat.Purpose: SUPP PAGAMENTO FORNITORE
 Purpose: SUPP PAGAMENTO FORNITORE
 ORDINANTE SIROCCHI ROSA, VITALI GIULIO
 Iban: IT1400311169391000000000669 Valuta: 21/09/20
 BENEFICIARIO COMUNE CASTEL DI LAMA SERV. TE
 Iban: IT60V0847413501000120100731
 ID End to End:
 SCIA A SANATORIA

Per la dichiarazione dovuta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 vedi retro.

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DISCIPLINA "ANTIRICICLAGGIO" E "ANTITERRORISMO" (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni)

DA RILASCIARE A CURA DELL'ESIBITORE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____
Doc. identificativo n. _____ tipo _____ emesso a _____
il _____ da _____ cod. fisc. _____

DICHIARA CHE

la presente operazione viene eseguita per conto di:

Cognome e nome/den. soc. _____
nato a _____ il _____ residente/avente sede a _____
Doc. identificativo n. _____ tipo _____ emesso a _____
il _____ da _____ cod. fisc./p. IVA _____
Data _____ Firma _____

MODULO DI BONIFICO

Per i bonifici disposti dal Cliente mediante addebito su un conto di pagamento in essere presso la Banca (per esempio, conto corrente o carta di moneta elettronica) si applicano le specifiche condizioni contrattuali previste nel contratto del conto di addebito.

Le presenti "condizioni generali del servizio di bonifico per cassa" si applicano ai singoli bonifici effettuati per cassa, ossia senza addebito su un conto di pagamento.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI BONIFICO PER CASSA (RIMESSA DI DENARO)

1. Oggetto e ambito di applicazione. - 1.1. Mediante il servizio di bonifico per cassa il Cliente impartisce alla Banca un ordine di pagamento disponendo il trasferimento dei fondi versati per cassa a favore di un beneficiario. 1.2. Le presenti "condizioni generali del servizio di bonifico per cassa" si applicano ai bonifici in euro effettuati per cassa. 1.3. Le presenti disposizioni non si applicano ai bonifici che non sono soggetti alla normativa sui servizi di pagamento (al momento, il D.Lgs. n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni), salvo diverso accordo scritto fra le parti.

2. Esecuzione del bonifico - 2.1. Affinché la Banca possa eseguire correttamente il bonifico, il Cliente deve compilare e sottoscrivere il modulo in ogni parte con tutte le informazioni richieste. 2.2. In ogni caso, vanno fornite le seguenti informazioni: nome dell'ordinante, importo del bonifico espresso in euro, data di esecuzione dell'ordine (non sono ammesse date future né date anteriori a quella di effettiva presentazione dell'ordine allo sportello, in quanto il bonifico è contestualmente eseguito e l'ordine diventa irrevocabile nel momento stesso in cui viene eseguito), nome del beneficiario, codice IBAN del conto del beneficiario (da considerarsi quale "identificativo unico" ai sensi di legge). 2.3. Non è ammessa l'indicazione della "valuta banca beneficiario" e, se indicata, si considera come non apposta. 2.4. La Banca procede all'esecuzione del bonifico solo a fronte del corrispondente versamento per cassa delle somme necessarie per la sua esecuzione (comprese le spese a carico del Cliente) e solo se il modulo di bonifico sia stato correttamente compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto: in caso contrario la Banca può non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. Informazioni in merito ai bonifici. - 3.1. Prima dell'esecuzione di un bonifico la Banca, ove consentito dal mezzo o dal canale utilizzato per disporre l'ordine, su richiesta del Cliente fornisce informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere, con le stesse modalità con le quali il Cliente intende disporre l'ordine o con qualsiasi altro mezzo idoneo. 3.2. Successivamente all'esecuzione di un ordine di bonifico, fatti salvi diversi obblighi di legge, la Banca rende disponibili al Cliente tutte le informazioni, dovute in base alla normativa applicabile, relative all'operazione eseguita, mediante immediata consegna allo sportello della relativa contabile.

4. Rifiuto degli ordini di pagamento - 4.1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'esecuzione del bonifico, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di bonifico regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o di antiterrorismo). 4.2. Se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a un ordine di bonifico, ne dà comunicazione al Cliente (salvo che sia vietato da pertinenti disposizioni di legge) con qualsiasi mezzo, entro il giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto. 4.3. Un ordine di bonifico rifiutato si considera come mai ricevuto. 4.4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese previste nell'allegato documento di sintesi per la comunicazione del rifiuto.

5. Identificativo unico. - 5.1. Quando il bonifico è eseguito conformemente all'identificativo unico - così come fornito dal Cliente - di cui al precedente art. 2.2, l'ordine di bonifico si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico, anche se l'ordine reca ulteriori informazioni anche non coerenti con il medesimo identificativo unico. 5.2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione del bonifico. Su richiesta del Cliente e previo pagamento delle relative spese, ove previste, la Banca si attiva comunque per recuperare, per quanto possibile, i fondi oggetto del bonifico eseguito in presenza di un identificativo unico inesatto.

6. Ripartizione delle spese. - Per i bonifici che non comportano alcuna conversione valutaria da parte della Banca, il Cliente pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche o prestatori di servizi di pagamento (c.d. ripartizione delle spese di tipo "share").

7. Esenzione di responsabilità. Sostituzione. - 7.1. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di difficile lettura, né risponde dei casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) e di caso fortuito che possono verificarsi presso la Banca medesima o presso corrispondenti, anche non bancari. La Banca non risponde altresì ogni qual volta essa abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi di legge o da disposizioni delle competenti Autorità. 7.2. La Banca è autorizzata a farsi sostituire da soggetti terzi per l'esecuzione dell'ordine di bonifico, restandone responsabile verso il Cliente.

8. Particolari tipologie di bonifico. - 8.1. Il cliente può chiedere, indipendentemente dall'importo del bonifico, di disporre ordini di richiesta accreditato immediato (Bonifico Urgente) al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle condizioni riportate nell'apposito avviso esposto nei locali aperti al pubblico. **Art. 8.2.** Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si rimanda, in quanto compatibile, ai precedenti articoli sulla disciplina del bonifico.

9. Bonifico SEPA Istantaneo per cassa (rimessa di denaro) - 9.1. Il Bonifico SEPA Istantaneo per cassa è un servizio basato sullo schema di pagamento SCT Inst le cui regole sono stabilite a livello interbancario europeo. 9.2. In particolare, il Bonifico Istantaneo per cassa permette di disporre in tempo reale una rimessa di denaro in euro entro l'Area SEPA: l'ordine di pagamento viene eseguito dalla Banca entro pochi secondi dopo la ricezione dell'ordine e i fondi sono messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario, da parte della sua banca o prestatore di servizi di pagamento, entro pochi secondi. 9.3. Affinché sia possibile eseguire un Bonifico Istantaneo per cassa è necessario che: a) siano rispettati i limiti d'importo previsti dallo Schema; b) la banca o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario aderisca allo schema SCT Inst e acceda, direttamente o indirettamente, allo stesso sistema di regolamento interbancario o a sistemi tra loro interoperabili; c) il beneficiario sia titolare di un conto di pagamento abilitato alla ricezione del Bonifico Istantaneo per cassa; d) il Cliente fornisca alla Banca, prima dell'esecuzione dell'ordine, fondi sufficienti in euro, comprensivi delle spese, commissioni e altri oneri previsti per il Bonifico Istantaneo per cassa. Prima dell'esecuzione dell'ordine la Banca verifica se ricorrono le predette condizioni e, in caso negativo, ne dà avviso al Cliente consentendogli, quando possibile, di impartire l'ordine come un normale bonifico per cassa. La Banca potrà altresì sospendere l'esecuzione del Bonifico SEPA Istantaneo per cassa qualora non abbia certezza sul fatto che il beneficiario non rientri tra i soggetti destinatari di provvedimenti nazionali o internazionali di blocco dei fondi, inibizione alla ricezione di pagamenti o più in generale di inibizione all'operatività bancaria. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità per la Banca a fronte di Bonifici SEPA Istantanei per cassa che venissero rifiutati o comunque non accettati, per qualsiasi motivo, da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 9.4. In ragione delle peculiarità del servizio, l'ordine di Bonifico SEPA Istantaneo per cassa è irrevocabile dal momento stesso in cui lo stesso abbia avuto un principio di esecuzione. In ogni caso la Banca consegna al Cliente, immediatamente dopo l'esecuzione dell'ordine, una ricevuta attestante l'avvenuta esecuzione o l'impossibilità di eseguirla, con le relative motivazioni, salvo che tale comunicazione risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento o di ordini impartiti dalle competenti Autorità. 9.5. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo si rimanda, in quanto compatibile, alle regole previste per il bonifico per cassa.

10. Tempi massimi di esecuzione. - 10.1. Il bonifico disposto dal Cliente verrà accreditato alla banca o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine. 10.2. Nel caso di bonifici richiesti con caratteristiche di urgenza l'importo trasferito verrà accreditato alla Banca del beneficiario entro la medesima giornata operativa in cui è stato disposto l'ordine di bonifico.

10.3. Gli "orari limite" (c.d. cut-off), le spese, le commissioni e gli oneri a carico del Cliente sono riportati nell'apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico. 10.4. Se il Cliente dispone ordini di bonifico con coordinate IBAN errate e/o incomplete, la Banca può esigere una specifica penale, se previsto nell'apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico nella misura ivi indicata.

11. Bonifici non eseguibili. - Se per qualsiasi motivo un bonifico già disposto risulta non eseguibile, la Banca mette a disposizione del Cliente i relativi fondi non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data di disposizione dell'ordine.

12. Bonifici non autorizzati o inesatti. - 12.1. Per i bonifici disposti dal Cliente conformemente alle presenti disposizioni, la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell'importo dell'operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 12.2. Il Cliente ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un bonifico non autorizzato o effettuato in modo difforme rispetto a quanto correttamente disposto, ne dà pronta e immediata comunicazione alla Banca tramite lettera raccomandata o a mezzo lettera semplice consegnata personalmente alla Filiale presso cui è stato eseguito il bonifico. 12.3. In ogni caso la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al precedente comma 2 oltre 13 mesi dalla data di esecuzione del bonifico. 12.4. Se il Cliente non riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005 né di microimpresa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 12/2010, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3 la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al precedente comma 2 oltre 60 giorni dalla data di esecuzione del bonifico. 12.5. Nel caso di cui al precedente comma 4, inoltre, incombe esclusivamente sul Cliente, che non sia né consumatore né microimpresa, provare che il bonifico non è stato autorizzato, correttamente registrato, contabilizzato ed eseguito o che ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti, essendo la Banca dispensata da qualsiasi onere della prova in merito. 12.6. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Cliente può chiedere alla Banca di rintracciare il bonifico e di esserne informato.

13. Lingua utilizzata. - Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana.

14. Reclami - 14.1. Il Cliente può presentare reclami alla Banca con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale della Banca in cui intrattiene il rapporto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'ufficio reclami, sito in Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia; con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@ubibanca.it; con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail: ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. 14.2. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario di cui al successivo art. 15.3, lett. b).

15. Esposti. - 15.1. Il Cliente può presentare esposti alla Banca d'Italia. 15.2. Per la grave insoddisfazione degli obblighi previsti dalla normativa sui servizi di pagamento sono applicabili sanzioni amministrative (art. 32 D.Lgs. n. 11/2010). In caso di reiterazione delle violazioni può essere altresì disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

16. Legge regolatrice del contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 16.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana. 16.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso. 16.3. In relazione all'obbligo di esprire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs. 28/2010), la Banca e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: a) su iniziativa del Cliente o della Banca, all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; b) su iniziativa solo del Cliente, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) - istituito ai sensi dell'art. 128-bis T.U.B. - dopo aver presentato reclamo alla Banca. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corrispondenza di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).